



COMUNE DI PONTECURONE
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED
I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22.04.2002

Rettificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2006

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.11.2008

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 17.02.2010

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi presso il Comune di Pontecurone.

Articolo 2 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia.

1. L'esecuzione dei lavori in economia può avvenire :
 - ❖ in amministrazione diretta;
 - ❖ a cottimo.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorre, tutto in proprietà dell'Ente ovvero in uso.
3. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese, ditte o persone fisiche esterne al comune.
4. Per tutti i lavori in economia, il sindaco nomina un responsabile del procedimento, laddove il medesimo non risulti già espressamente individuato nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente a livello comunale.

Articolo 3 - Lavori in amministrazione diretta.

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue, per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto, le opere da eseguire.
2. Il responsabile del procedimento provvede all'acquisto dei materiali ed al noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Articolo 4 - Lavori da eseguire in cottimo.

1. Possono essere eseguiti in cottimo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, consolidamento e adattamento di immobili, strutture, impianti, infrastrutture ed opere di urbanizzazione di proprietà comunale.
2. I lavori suddetti sono eseguibili nell'ambito delle categorie generali definite dall'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Articolo 5 - Natura e modalità del cottimo.

1. Il cottimo è una procedura negoziata adottata per l'affidamento dei lavori aventi le tipologie individuate nell'art. 4 del presente Regolamento, lavori che non possono superare l'importo di 200.000 Euro nella base d'asta.
2. Il cottimo si applica altresì sino al limite massimo di 200.000 Euro esclusivamente in caso di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto di appalto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di completare i lavori.
3. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno 3 imprese quando si tratta di lavori di importo inferiore a 40.000 Euro, 5 imprese quando si tratta di lavori di importo superiore ai 40.000 Euro e sino a 100.000 Euro, fra almeno 10 imprese nel solo caso di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Le imprese da invitare sono individuate sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione tecnico - organizzativa dei soggetti desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
5. Per i lavori di importo sino a 40.000 Euro, in presenza di urgenza o di somma urgenza o particolari condizioni, che devono risultare con l'indicazione delle relative cause e motivazioni in apposito verbale compilato dal responsabile del procedimento, è consentito procedere all'affidamento immediato in forma diretta ad idonea impresa individuata dal responsabile del procedimento.
6. Nei casi di nota specialità della prestazione, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 Euro, con esclusione dell'I.V.A., è consentito procedere all'affidamento immediato in forma diretta ad idonea impresa individuata dal responsabile del procedimento.
7. L'atto di cottimo deve indicare :
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura, nonché l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia in caso di inadempimento dell'appaltatore cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori.
8. Per gli affidamenti il cui importo sia inferiore a 20.000 Euro, si può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma 7, purché nella determinazione di impegno/affidamento sia contenuta una descrizione sommaria della prestazione in modo da identificarla inequivocabilmente.
9. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post - informazione mediante comunicazione all'Osservatorio, per i limiti e con le modalità previste dalla legge e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante della determinazione di affidamento.

Articolo 6 - Forniture in economia.

1. Le prestazioni e le forniture di beni e di servizi che possono essere ordinate in economia con l'osservanza del presente Regolamento sono le seguenti:

- a. Acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, riparazione e modifiche di mobili, arredi, impianti, apparecchiature, attrezzature ed utensili con relativi accessori e parti di ricambio. In tale categoria rientrano a titolo esemplificativo: le macchine d'ufficio, le attrezzature ed apparecchiature informatiche, gli arredi per gli uffici, le attrezzature per i servizi gestiti direttamente dal Comune, hardware e software applicativi e di base, ecc.;
- b. Acquisto effetti di vestiario - da lavoro e di sicurezza - per il personale avente titolo;
- c. Acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione motoveicoli, autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, pagamento tasse di circolazione, polizze assicurative RCA, forniture di carburanti e lubrificanti, eventuali pedaggi autostradali;
- d. Spese varie per l'organizzazione di manifestazioni di interesse locale;
- e. Spese per la formazione del personale;
- f. Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre inerenti i servizi di comunicazione e pubblicazione, comprese le inserzioni su giornali e periodici;
- g. Abbonamenti a pubblicazioni specializzate, periodici, notiziari, acquisto di libri e riviste, spese per rilegature di atti comunali;
- h. Acquisto di generi di cancelleria, cartoleria, litografia, fotografia, forniture di modulistica e stampati, spese per copia e stampa tipografica, memorizzazione su supporto magnetico delle adunanze consiliari;
- i. Spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggi e facchinaggio;
- l. Spese di pulizia, disinfestazione, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali, spese per forniture di gas metano;
- m. Spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio, comprensive degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- n. Spese per arredo urbano, viabilità, segnaletica, miglioramento della circolazione stradale;
 - o. Acquisto di materiali e di oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori e dei servizi pubblici comunali;
 - p. Forniture installate di impianti e altri prodotti con attività accessoria di posa in opera e di installazione.
2. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui l'importo delle singole ordinazioni sia inferiore a 193.000 Euro al netto dell'I.V.A.

Articolo 7 - Servizi in economia

1. Sono eseguiti in economia tutti i servizi e le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi gestiti dall'Ente, la cui interruzione comporterebbe danni al comune o pregiudizi all'efficienza ed all'efficacia dei servizi stessi.
2. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui l'importo delle singole ordinazioni risulti inferiore a 193.000 Euro al netto dell'I.V.A.
3. I servizi tecnici di cui all'art. 91 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) di importo inferiore ai 20.000 Euro possono essere affidati direttamente dal Responsabile del Procedimento negoziando con l'operatore economico prescelto.

Articolo 8 - Modalità per le forniture ed i servizi.

1. Per le forniture ed i servizi si applicano le stesse modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento, con esclusione della predisposizione degli atti di cottimo in quanto relativi ai soli lavori.
2. Per servizi o forniture inferiori a 20.000 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 9 - Competenze della Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale, sulla base dell'elenco sommario allegato al programma annuale dei lavori, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio annuale, adotta i provvedimenti di indirizzo politico - amministrativo riferiti alle gestioni in economia necessari ad orientare l'attività dei soggetti preposti alla gestione nell'ambito del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, definendo gli obiettivi e le eventuali priorità, nonché assegnando le relative dotazioni finanziarie.

Articolo 10 - Competenze dei Responsabili di servizio.

1. L'esercizio del potere di spesa e degli atti di gestione è effettuato dai Responsabili di servizio sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento per l'Organizzazione e l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune.

Articolo 11 - Valutazione delle offerte.

1. Le ordinazioni, di norma, vengono effettuate al miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Qualora la particolarità dei lavori, delle provviste o dei servizi lo richieda, l'affidamento può aver luogo a favore dell'offerta non economicamente più vantaggiosa. L'ipotesi suddetta deve essere supportata da adeguata motivazione.

Articolo 12 - Liquidazioni.

1. I lavori, le provviste ed i servizi in economia vengono liquidati dal Responsabile di servizio competente previa attestazione della regolare esecuzione.

Articolo 13 - Divieti.

1. E' vietato qualsiasi frazionamento della spesa dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni.

Articolo 14 - Entrata in vigore - Abrogazioni.

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito conseguita esecutività e successiva ripubblicazione per gg.15 all'Albo Pretorio ai sensi dello Statuto Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del medesimo risulta abrogato il precedente regolamento comunale concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia.

INDICE

- Art. 1** – Oggetto del regolamento.
- Art. 2** – Modalità di esecuzione dei lavori in economia.
- Art. 3** – Lavori in amministrazione diretta.
- Art. 4** – Lavori da eseguire in cottimo.
- Art. 5** – Natura e modalità del cottimo.
- Art. 6** – Forniture in economia.
- Art. 7** – Servizi in economia.
- Art. 8** - Modalità per forniture ed i servizi.
- Art. 9** – Competenze della Giunta Comunale.
- Art. 10** – Competenze dei Responsabili di servizio.
- Art. 11** – Valutazione delle offerte.
- Art. 12** – Liquidazioni.
- Art. 13** – Divieti.
- Art. 14** – Entrata in vigore - Abrogazioni